REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), si prefigge l'attuazione di un regime quanto più possibile efficace e razionale ; che a tal fine, per evitare eccessive complessità amministrative e di controllo, è opportuno prendere in considerazione certe situazioni particolari che renderebbero necessarie formalità e oneri finanziari troppo gravosi e sproporzionati al prelievo di corresponsabilità ;

considerando che l'applicazione del prelievo di corresponsabilità, a decorrere dal 16 settembre 1977, ha rivelato l'esistenza di difficoltà amministrative insormontabili per quanto riguarda la riscossione del medesimo nelle regioni della Comunità in cui il quantitativo medio di latte consegnato alle latterie è inferiore a 10 kg al giorno per produttore ; che, ai fini dell'applicazione del prelievo, non si devono quindi prendere in considerazione detti quantitativi di latte ;

considerando che le regioni della Comunità sono definite all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (3), modificata dalla direttiva 73/358/CEE (4) ;

considerando inoltre che, per evitare eccessivi oneri amministrativi, è opportuno assimilare ai casi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 il caso delle latterie che raccolgono quotidianamente un quantitativo limitato di latte e lo utilizzano per la produzione di formaggi di lunga conservazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1822/77 è completato con l'aggiunta del seguente paragrafo 4 :

« 4. Sono inoltre esenti dal prelievo di corresponsabilità i quantitativi di latte venduti da un produttore a un'impresa di trattamento o di trasformazione del latte, situata in una regione in cui, durante l'anno 1976, il quantitativo medio giornaliero di latte consegnato dai produttori a siffatte imprese è stato inferiore a 10 kg per produttore.

Per regioni ai sensi del comma precedente si intendono quelle definite all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 72/280/CEE.

Le regioni nelle quali ricorre la condizione di cui al primo comma sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. A richiesta degli interessati, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa anche alle imprese che producono formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno 3 mesi e che dimostrano che i quantitativi di latte di vacca da esse acquistati presso i produttori nel 1976 corrispondono ad una quantità media giornaliera uguale o inferiore a 10 000 kg ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 16 settembre 1977.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.
(4) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH